

CASSAZIONE CIVILE/ Espulso il medico in malattia che svolge attività extramoenia

Libera professione scorretta

Condotta in contrasto coi doveri legati al rapporto fiduciario di lavoro

Il medico in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presta attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata, senza avere prima offerto la prestazione lavorativa all'Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni di correttezza e buona fede. Elementi che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento dell'Amministrazione.

Tale condotta è di per sé suscettibile di rilievo disciplinare. L'obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'articolo 2105 del codice civile (il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore) integrandosi detta norma con gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che impongono correttezza, lealtà e buona fede, anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è te-

nuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Ciò, tenuto conto, altresì, delle condizioni poste dal legislatore all'esercizio dell'attività extramoenia, ai sensi dell'articolo 15-sexies, (aggiunto dal Dlgs 19 giugno 1999, n. 229, articolo 13), del Dlgs 502/1992, che prevede come l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria, «comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati».

Questa è la massima contenuta nella sentenza della **Corte di cassazione civile**, sezione Lavoro, n. 19933, depositata il 5 ottobre. Nello specifico, la Cassazione ha accolto con rinvio per nuova valutazione, il ricorso della struttura sanitaria contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che

aveva ribaltato quella del Tribunale di Bologna, ove era stato ritenuto scorretto il provvedimento espulsivo e lo aveva reintegrato nelle mansioni ritenendo la violazione di poca importanza. Posizione decisamente respinta dalla Cassazione secondo la quale, nella fattispecie, non viene in rilievo la compatibilità del lavoro svolto presso terzi con l'infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, ma la mancata comunicazione, in ragione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza che gravano sul lavoratore, tenuto conto, altresì che si è in presenza di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, alla datrice di lavoro del ripristino della capacità lavorativa e l'eventuale possibilità di quest'ultima di impiegare il lavoratore in attività meno impegnative in ragione delle condizioni fisiche e/o rifiutare la prestazione. Tali previsioni, afferma la Corte, non possono essere disattese per lo svolgimento di attività extramoenia neppure durante il periodo di malattia.

Paola Ferrari
 avvocato

IN RETE



Il testo
delle sentenze

www.24oresanita.com